



Ai docenti  
Alla D.S.G.A

## **OGGETTO: Modalità di gestione delle assenze del personale docente.**

Con la presente si ricordano alcune disposizioni relative alle assenze del personale docente così come disciplinate dalla normativa vigente in particolare dal testo coordinato CCNL 2006/09 e CCNL 2016/18 e dalle principali disposizioni legislative ad esso collegate.

Si invitano i docenti a porre particolare attenzione circa le modalità di fruizione dei benefici di seguito trattati e di chiedere chiarimenti alla segreteria del personale nel caso di dubbi o casistiche particolari.

Di seguito si elencano le tipologie più comuni di assenza del personale con le relative indicazioni. Si ricorda che le richieste vanno inviate, salvo problematiche particolari, tramite la modulistica presente nel registro elettronico.

### **Ferie - Art. 13 CCNL 2007**

Comma 9 - "Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo **non superiore a sei giornate lavorative**. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2."

Si sottolinea che il Dirigente Scolastico può concedere i giorni di ferie (massimo 6) durante il periodo di attività didattica solo se il docente garantisce che la propria sostituzione non determinerà oneri aggiuntivi. Non è quindi possibile coprire l'assenza né con supplenti brevi né con il pagamento di ore eccedenti.

Per i docenti assunti con contratto a tempo determinato, disposizione normative successive al CCNL 2007 hanno stabilito che, al termine del contratto, vengano pagate le giornate di ferie non fruite limitatamente alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è consentito fruire delle ferie stesse. I docenti interessati sono quindi invitati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti ...) o anche nei giorni non impegnati da attività intercorrenti tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. In assenza di domanda volontaria si perderà il diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.



### Permessi retribuiti - Art.15 CCNL 2007

I permessi giornalieri sono erogati a domanda da presentarsi al Dirigente Scolastico. Al fine di consentire le necessarie sostituzioni del personale assente il termine di preavviso per la richiesta è di 5 giorni. In caso di motivo urgente e imprevedibile, previa opportuna valutazione, il Dirigente Scolastico può derogare a tale limite di preavviso.

Le tipologie di permesso previste dal CCNL sono:

- 8 gg per partecipazione a concorsi
- 3 gg per lutto di parenti entro il secondo grado
- 3 gg per motivi personali o familiari
- 15 gg per matrimonio

I permessi sopra elencati devono necessariamente essere documentati. Le richieste per motivi personali e familiari possono essere documentate anche mediante autocertificazione purché essa sia non generica.

Sono inoltre previsti nei casi stabiliti dalla L. 104/92 (art. 33 c. 3) 3 gg al mese di permessi retribuiti che, come specifica il CCNL, devono essere fruiti in giornate possibilmente non ricorrenti.

Per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato si ricorda che i permessi per partecipazione a concorsi non sono retribuiti in nessun caso mentre i permessi per motivi personali o familiari sono retribuiti solo in presenza di contratto al 30/06 o al 31/08.

### Permessi brevi - Art.16 CCNL 2007

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente Scolastico da parte del personale docente. In analogia a quanto previsto per la fruizione delle ferie durante le attività didattiche la fruibilità dei predetti permessi orari non prevede una documentazione giustificativa ma è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede.

I permessi brevi possono essere di durata **non superiore alla metà dell'orario giornaliero** individuale di servizio e, comunque, fino ad un **massimo di due ore**. I permessi brevi complessivamente fruiti in un anno non possono, in ogni caso, eccedere il rispettivo orario settimanale.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni **in relazione alle esigenze di servizio del plesso**.



Si precisa che i permessi brevi definiti dal CCNL si riferiscono ad unità orarie di lezione, non vengono menzionati permessi brevi riferiti alle attività funzionali all'insegnamento (collegi docenti, consigli di classe, ore di programmazione ...). Per questi ultimi il contratto integrativo di istituto ha previsto la possibilità di recupero in orario di lezione nella misura di 2 a 1.

### **Assenze per malattia - Art.17 CCNL 2007**

Comma 10 – “L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, **tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro** del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.”

Comma 11 – “Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.”

Comma 13 – “Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.”

Comma 16 – “Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.”

Si ricorda che attualmente le fasce di reperibilità sono stabilite dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Si raccomanda di comunicare la propria assenza con tempestività sia alla segreteria del personale sia al referente del proprio plesso. **La comunicazione al referente di plesso non sostituisce quella alla segreteria.**

### **Formazione - Art. 36 CCNL 2019**

Comma 8 – “Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei



diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.”

Comma 10 – “Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.”

### **Diritto allo studio – Art. 37 CCNL 2019**

Comma 1 – “Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.”

Comma 2 – “I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.”

Per ulteriori specificazioni riguardo ad altri tipi di assenza si rimanda alla normativa vigente, in particolare agli art. 12, 18, 19 e 20 del CCNL 2007.

Alcuni chiarimenti:

- Per i docenti che devono espletare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il CCNL non prevede permessi specifici, di conseguenza l’assenza deve essere ricondotta all’istituto della malattia con relativa trattenuta stipendiale ma senza obbligo di reperibilità, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con permessi di altro tipo (es. permessi brevi o permessi per motivi personali).



- Nel caso in cui un docente, una volta iniziato il servizio, debba assentarsi per una motivazione urgente, va data comunicazione immediata sia al referente di plesso che alla segreteria del personale. Tale permesso può ricadere nei permessi brevi a condizione che sia inferiore alle 2 ore ed a metà dell'orario di servizio oppure ricadrà tra i permessi retribuiti per motivi personali o familiari; se per tali permessi fosse stato raggiunto il limite annuale si ricorrerà all'aspettativa non retribuita prevista dall'Art. 18 del CCNL 2007.

Il personale è invitato ad attenersi scrupolosamente alla presente circolare. In caso di eventuali mancate o tardive comunicazioni di assenza il personale sarà considerato assente ingiustificato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michele Baldassarri

PGIC85300B - A804314 - CIRCOLARI - 0000009 - 04/09/2024 - doc - U